

STOP ALLA RATEIZZAZIONE DELLE PLUSVALENZE SUI BENI STRUMENTALI

La legge di Bilancio 2026 riforma la disciplina fiscale delle plusvalenze d'impresa, riscrivendo l'art. 86 comma 4 del TUIR che era in vigore dal lontano 1° gennaio 2004. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, sia materiali che immateriali, nonché quelle realizzate su immobilizzazioni finanziarie prive dei requisiti per l'applicazione del regime PEX, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio di realizzo, con la conseguente soppressione, in via generale, della facoltà di rateizzare la tassazione nel tempo.

Resta tuttavia ferma una rilevante eccezione: è confermata la possibilità di dilazionare l'imposizione fiscale, fino a un massimo di cinque esercizi, per le plusvalenze realizzate mediante cessione di aziende o rami d'azienda, a condizione che il periodo di possesso sia almeno triennale; analogo trattamento si applica ai proventi derivanti dai diritti

degli atleti per le società sportive professionistiche.

Particolarmente delicata risulta l'assenza di una disciplina transitoria, posto che la nuova disposizione trova applicazione a tutte plusvalenze conseguite a decorrere dal 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione del bene, incidendo pertanto non solo sulla determinazione del reddito, ma anche sul calcolo degli acconti, i quali, per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025, devono essere determinati applicando le nuove previsioni normative.

In definitiva, la riforma, inserendosi in un quadro di progressiva anticipazione del gettito e di riduzione dei margini di differimento dell'imponibile, comporta per imprese e consulenti l'obbligo di condurre analisi fiscali preventive supplementari, finalizzate alla valutazione delle condizioni e delle tempistiche ottimali per l'eventuale realizzazione di operazioni di dismissione.

LORENZO PICCO